

REGOLAMENTO (CEE) N. 3911/91 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1991

recante sospensione totale o parziale dei dazi applicabili a taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata originari di Malta (1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'allegato I dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta ⁽²⁾, la Comunità deve sospendere parzialmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili a determinati prodotti; che sembra inoltre opportuno adattare o completare, a titolo provvisorio, alcuni dei vantaggi tariffari previsti dall'allegato precisato; che è quindi opportuno, per i prodotti originari di Malta enumerati nell'allegato del presente regolamento, che la Comunità sospenda, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992, ai livelli indicati accanto a ciascuno di essi, l'elemento fisso dell'imposizione applicabile alle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80, nonché il dazio doganale applicabile agli altri prodotti;

considerando che nell'ambito di dette sospensioni tariffarie il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità del protocollo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992, i prodotti originari di Malta che figurano nell'allegato sono ammessi all'importazione nella Comunità, ai dazi doganali indicati a lato di ciascuno di essi.

⁽¹⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 14. 3. 1971, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 81 del 23. 3. 1989, pag. 11.

Nell'ambito di dette sospensioni tariffarie il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi calcolati in conformità delle specifiche disposizioni figuranti nel protocollo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo.

2. Per l'applicazione del presente regolamento, le regole in materia d'origine sono quelle in vigore in ogni momento per l'applicazione dell'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta.

Articolo 2

Quando le importazioni dei prodotti che beneficiano del regime previsto all'articolo 1 si effettuano nella Comunità in quantitativi o a prezzi tali che arrecano o minacciano di arrecare un danno grave ai produttori comunitari di prodotti simili o di prodotti direttamente concorrenti, i dazi applicabili possono essere parzialmente od integralmente ripristinati per i prodotti di cui trattasi. Tali misure possono ugualmente essere adottate in caso di danno grave o di minaccia di danno grave limitatamente ad una sola regione della Comunità.

Articolo 3

1. Per garantire l'applicazione dell'articolo 2, la Commissione può decidere con regolamento il ripristino, per un periodo determinato, della riscossione dei dazi doganali.

2. Quando l'azione è chiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda ed informa gli Stati membri del seguito riservato alla domanda stessa.

3. Ogni Stato membro può sottoporre al Consiglio la misura della Commissione entro un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno della comunicazione. Il ricorso al Consiglio non ha effetto sospensivo. Il Consiglio si riunisce immediatamente. Esso può, a maggioranza qualificata, modificare od annullare la misura di cui trattasi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992.